

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, ORSINI, ZOPPI, MIOTTI CARLI AMALIA, MIROGLIO, CANESTRARI, MARZOTTO CAOTORTA, COSTA-MAGNA, D'AREZZO, CUMINETTI, RUSSO FERDINANDO, GEROLIMETTO, MAROCCO, SBOARINA

Presentata il 26 febbraio 1976

Norme relative alla professione di geometra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare, intende provvedere al riordino delle modalità di iscrizioni agli albi professionali dei geometri che sono regolate dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il cui articolo 7 ne disciplina i limiti e prevede le incompatibilità all'esercizio della libera professione.

Questo riordino è necessario perché, in forza dell'articolo 4 del citato regio decreto, possono essere iscritti all'albo e, quindi, esercitare la libera professione, tutti i cittadini italiani in possesso del titolo di geometra con la sola eccezione degli « impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione ».

Con questa normativa i collegi circondariali e provinciali sono tenuti ad iscrivere negli albi tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi compresi quegli impiegati della pubblica amministrazione per i quali sia stata « espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordina-

menti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende ». Sono inoltre tenuti ad iscrivere: imprenditori, commercianti, mediatori, eccetera che la professione la esercitano punto o poco.

Tutto ciò ha determinato una serie di gravissime conseguenze che vanno dal diverso trattamento tra l'impiegato pubblico e privato, tra impiegato di una pubblica amministrazione e quello di un'altra, allo scadimento del prestigio professionale per la qualità veramente inaccettabile di determinate prestazioni svolte a carattere episodico e senza adeguata preparazione.

Le affermazioni circa l'esigenza per gli impiegati privati e, in parte, pubblici di restare iscritti agli albi sono, per la maggior parte, destituite di serio fondamento e sembrano tese unicamente a preservare dei privilegi — esercizio della professione a carattere episodico, secondo trattamento di previdenza — non più ammissibili sul piano della giustizia sostanziale.

Per quanto riguarda gli impiegati privati, si sostiene che l'iscrizione all'albo è indispensabile per svolgere le mansioni

proprie della professione nell'interesse della società, ente o ditta, presso la quale prestano la propria attività.

Geometri amministratori di aziende, impiegati di banche, di enti e società privati, di compagnie di assicurazione, con funzioni amministrative o tecniche di controllo delle contabilità e dei lavori, liquidatori di sinistri, disegnatori eccetera, non hanno certo bisogno di essere iscritti agli albi professionali per espletare le loro funzioni.

E per gli impiegati pubblici e privati si osserva che in un'epoca in cui si chiede al prestatore d'opera, in qualunque campo espliciti la propria attività, di impegnarsi a tempo pieno affinché possa espletare meglio e con maggior serenità i compiti che gli sono demandati, non è opportuno che determinati cittadini possano svolgere un secondo lavoro con indubbio nocimento all'attività primaria.

È anche inopportuno che geometri imprenditori edili, iscritti all'albo, possano essere contemporaneamente: progettisti, assuntori e direttori di lavori; che geometri commercianti possano essere contemporaneamente progettisti, fornitori e controllori dei materiali da loro stessi forniti, e così via.

Questi problemi devono essere sviscerati compiutamente e prontamente risolti, perché è ormai maturata una situazione pressoché insostenibile anche sul piano sociale oltre che del costume.

Vi è un altro aspetto negativo da considerare: al contrario di quanto stabilito dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti, alla quale non possono accedere che i liberi professionisti, alla Cassa di previdenza ed assistenza per i geometri accedono obbligatoriamente tutti « gli iscritti agli albi ». Ne consegue che coloro che svolgono altra attività al di fuori della libera professione, per la quale hanno un diritto di previdenza, fruiscono di due pensioni: quella anzidetta e quella conseguibile con l'appartenenza alla Cassa di previdenza dei geometri.

Sotto il profilo sociale questa situazione è, quanto meno, anomala.

Con la permanenza negli albi di tanti non professionisti la cui iscrizione alla cassa è obbligatoria *ope legis*, e che quindi verranno a beneficiare domani di doppia pensione, si ottengono almeno due risultanze negative. La prima consiste nella scor-

retta applicazione del principio generale della mutualità secondo il quale la solidarietà di categoria deve manifestarsi nei confronti di coloro che si trovano in condizioni di maggior disagio; la seconda che si vengono a creare intollerabili privilegi a favore di una certa parte della categoria stessa.

Le professioni intellettuali sono disciplinate al Capo II del titolo III del libro V del codice civile e, come stabilisce l'articolo 2230, non sono altro che una particolare forma del lavoro autonomo. Il professare, per lo stesso suo significato etimologico, sta per manifestare pubblicamente; quindi, al fine dello stabilire il concetto di professione, l'elemento della pubblicità è indubbiamente essenziale. La regolamentazione su richiamata, del codice civile, non permette certamente che si possa configurare un lavoro alle dipendenze, quindi privato, come esercizio della professione.

Quindi professione, lavoro pubblico per senso etimologico, lavoro autonomo, non dipendente quindi, per legge dello Stato. Legge posteriore, ci permettiamo di richiamare l'attenzione su questo fatto, al regio decreto 11 febbraio 1929, che disciplina la professione di geometra.

Per quanto intellettuale e specializzata possa essere l'opera prestata in condizioni di dipendenza e di collaborazione con un privato, non sussiste svolgimento di attività professionale, bensì svolgimento di rapporto di lavoro. Per contro, tutte le volte che una prestazione intellettuale viene offerta ed eseguita in condizioni di autonomia, si ha esercizio di attività professionale.

Gli ordinamenti professionali più recenti hanno riconosciuto e recepito questi principi ed infatti possono essere iscritti agli albi solo coloro che esercitano esclusivamente la libera professione di avvocato e procuratore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067), di ragioniere e perito commerciale (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), di giornalista, eccetera.

Il trattato istitutivo della Comunità economica europea stabilisce poi che potranno essere iscritti all'albo sovranazionale solo coloro che esercitano la libera professione e gli ordinamenti degli Stati aderenti alla CEE devono uniformarsi a tali disposizioni.

Ed anche questo trattato è successivo al regolamento professionale.

Anche gli organi centrali della categoria: Consiglio nazionale, Cassa di previdenza ed assistenza, Sindacato nazionale italiano, hanno accertato un diffuso stato di disagio e di agitazione nella categoria stessa. Tant'è che il Consiglio nazionale dei geometri, accogliendo le deliberazioni formulate dai consigli dei collegi a larghissima maggioranza durante l'ultimo convegno di Roma del 20-21 luglio 1975, si è fatto portatore di tali istanze che sono state raccolte in un disegno di legge portante il n. 2028 presentato al Presidente del Senato in data 4 aprile 1975. Con tale disegno di legge si statuisce il principio della iscrizione all'albo solo di quei geometri che esercitano esclusivamente la libera professione.

E così il sindacato nazionale italiano geometri si è fatto promotore e sollecitatore della proposta di legge cui si riferisce la presente relazione.

Per concludere, si sottolinea che un generale riordino della professione di geometra, non solo, ma di tutte le libere professioni, sia per renderne l'operatività più aderente alle necessità dei tempi che viviamo ed ai trattati internazionali, sia per dare ad esse un nuovo significato e nuovi compiti, è auspicabile e necessario.

Ma è indubbio che i tempi ed i metodi per tale riordino saranno certamente lunghi e coinvolgeranno inevitabilmente i Parlamenti di tutti gli Stati dell'Europa comunitaria.

Quindi, poiché il problema della riforma generale, data la sua vastità e le in-

site difficoltà, non potrà essere risolto in tempi brevi, è indispensabile per assicurare ai geometri che già esercitano la libera professione ed ai giovani studenti che fra qualche anno la abbracceranno, garantire il diritto al lavoro con una parziale revisione dell'attuale regolamento professionale. Revisione che consiste, in definitiva, nello statuire, sì e come avviene per le altre professioni, che la libera professione di geometra non sia consentita a chi esercita altre attività tanto in via diretta che subordinata.

Con questa riforma si riqualificherà una professione; si eviterà che attività professionali episodiche sfuggano al controllo e, quindi, alla imposizione fiscale; e da essa nessun grave danno deriverà a quei geometri che, imprenditori, commercianti, impiegati, solo sporadicamente esercitano la libera professione.

Teniamo ancora a sottolineare gli aspetti autenticamente democratici e di giustizia sociale che la presente proposta persegue, nel preciso intento di ricondurre alla normalità situazioni obiettivamente ingiuste e di confermare alla professione di geometra quella funzione sociale, quel prestigio e quella considerazione che, per opera dei liberi professionisti, ha saputo conquistare per i servizi resi al paese.

Onorevoli colleghi, il contenuto sociale di questa proposta e la necessità di un pronto, seppur parziale, riordino del regolamento professionale anche ai dettami della Costituzione ed ai trattati internazionali, ci fa sperare in una rapida approvazione da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Iscrizione all'albo).

Oltre ai requisiti prescritti dall'articolo 4 del regio decreto 11 gennaio 1929, n. 274, è necessario non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

(Incompatibilità).

L'iscrizione all'albo compete ai geometri esercenti esclusivamente la libera professione. L'esercizio della professione di geometra è incompatibile con l'esercizio di altre professioni, dell'industria e del commercio, in nome proprio od altrui, e di qualunque altra attività per la quale sia richiesta l'iscrizione in albi o registri o che costituisca pubblico servizio; con qualunque impiego od ufficio alle dipendenze dello Stato, delle regioni, province e comuni ed in genere di amministrazioni pubbliche e di enti e soggetti pubblici e privati. È inoltre incompatibile con la posizione di titolare di pensione derivante da opera prestata alle dipendenze dei sunnominati uffici o, in caso di impiego privato, da pensione non derivante da versamenti volontari.

ART. 3.

(Transitorio).

Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere immediatamente cancellati dagli albi.

I geometri dipendenti da studi tecnici privati già iscritti negli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono far cessare la condizione di incompatibilità entro due anni dalla data stessa solo dopo il qual termine saranno cancellati.